

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE  
Dott. Paolo Russomanno

IL VICESEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Ruggero Ruggiero



**Comune di Cattolica**  
Provincia di Rimini



**VERBALE  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 26 del 28/04/2014**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in quanto:

(X) dichiarata immediatamente eseguibile dalla data della sua adozione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

( ) decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Dalla Residenza Comunale, li 28/04/2014

Istruttore Amministrativo  
Cinzia Vincenzetti

Copia della presente deliberazione nr. 26 del 28/04/2014 è pubblicata, ai sensi dell'art. 124 – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., in data odierna all'Albo Pretorio on-line, di cui alla Legge 18/06/2009 n. 69, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai Capigruppo Consiliari mediante invio di apposito elenco, ai sensi dell'art. 125 – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., e ai seguenti uffici:  
- - Settore 4 – Settore 1 – Settore 3 -

Dalla Residenza Comunale, li 20/05/2014

Istruttore Amministrativo  
Cinzia Vincenzetti

Deliberazione C.C. n. 26 del 28/04/2014

**TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE  
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014**

L'anno duemilaquattordici , il giorno ventotto del mese di aprile , nella Residenza Municipale – Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in prima convocazione.

Alle ore 21:14 il Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

CECCHINI PIERO	P	TONTI TIZIANO	P
RUSSOMANNO PAOLO	P	DEL PRETE ENRICO	P
BENELLI GASTONE	P	DEL CORSO PIERANGELO	P
FILIPPINI EMILIO	P	LORENZI FABIO	P
ERCOLESSI LUCA MARIA	P	GAUDENZI SIMONA	P
SABATTINI LAURA	P	CECCHINI MARCO	P
PICCIONI GIOVANNA	P	CASANTI FILIPPO	P
CAVOLI ALBERTO	P	LATTANZIO GIUSEPPE	P
GALLI SEVERINO	P		

PRESENTI N 17

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale dott. Paolo Russomanno. Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Vice Segretario Generale dott Ruggero Ruggiero. Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.

Sono presenti gli assessori: SANCHI ANNA MARIA, UBALDUCCI GIOVANNA, CIBELLI LEO, GALVANI GIAMPIERO, SIGNORINI FABRIZIO .

Sono nominati scrutatori: \*\*\*\*\*

Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 41 (proponente: Sindaco) predisposta in data 16/04/2014 dalla Dirigente Claudia Rufer;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 17/04/2014 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 04 dott.ssa Claudia Rufer;
- b) - Parere favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 17/04/2014 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari f.f. Dott. Rinaldini Francesco;

Il Capogruppo Ercolessi, a nome della Maggioranza (P.D.), propone un emendamento di seguito interamente trascritto:

“Il Sottoscritto Consigliere comunale Ercolessi Luca Maria a nome della maggioranza, propone:

*“Di modificare il dispositivo della proposta di delibera in oggetto alla lettera A, punto 1, prevedendo aliquota del 1 per mille alle unità immobiliari (equiparate alle abitazioni principali dal regolamento IMU) possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, con ISEE non superiore a 15.000 euro annui.”;*

Visti i pareri richiesti e trascritti, ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1:

•Parere di regolarità tecnica, favorevole (art. 49, comma 1, D.Lgs.n. 267/2000), apposto sul medesimo emendamento, dalla Dirigente del Settore 4, Dott.ssa Rufer Claudia, allegato parte integrante e sostanziale;

•Parere di regolarità contabile, favorevole, in quanto il gettito dell'imposta rimane invariato rispetto alla previsione di Bilancio (art. 49, comma 1, D.Lgs.n. 267/2000), apposto sul medesimo emendamento, dal Dirigente del Settore 1, Dott. Deluigi Pierpaolo, allegato parte integrante e sostanziale;

Gli interventi relativi alla discussione unificata dei punti 3) – 4) – 5) - 6) sono riportati nella deliberazione di CC. n. 25 del 28/04/2014;

La registrazione integrale e informatizzata è depositata presso la Segreteria Generale;

Posto l'emendamento in votazione il medesimo ottiene il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti n. 17,  
Voti favorevoli.....n. 11 (Maggioranza più il Capogruppo Del Prete [A.S.L.]),  
Voti contrari .....n. ==  
Astenuti.....n. 06 ( i Consiglieri Del Corso, Lorenzi e Gaudenzi del P.d.L., Casanti e Lattanzio di O.C., Cecchini Marco di L.N.);

Conseguentemente,

Si pone in votazione la delibera emendata, parte integrante e sostanziale del presente verbale, che sostituisce in ogni sua parte la precedente proposta n. 41, con voti:

Consiglieri presenti e votanti n. 17,  
Voti favorevoli.....n. 10 (Maggioranza),  
Voti contrari .....n. 01 (il Consigliere Del Prete, A.S.L.)  
Astenuti.....n.06 ( i Consiglieri Del Corso, Lorenzi e Gaudenzi del P.d.L., Casanti e Lattanzio di O.C., Cecchini Marco di L.N.);

### DELIBERA

– di approvare la sottoriportata proposta di deliberazione n. 41, emendata;

### INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera, con voti:

Consiglieri presenti e votanti n. 17,  
Voti favorevoli.....n. 10 (Maggioranza),  
Voti contrari .....n. 01 (il Consigliere Del Prete, A.S.L.)  
Astenuti.....n.06 ( i Consiglieri Del Corso, Lorenzi e Gaudenzi del P.d.L., Casanti e Lattanzio di O.C., Cecchini Marco di L.N.);

Il presente atto è dichiarato,

### IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267.

**L'emendamento viene approvato;**



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

**N. 41 del 16/04/2014**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

- l'art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI, concernente tra l'altro:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

- l'art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

- visto l'art. 6 del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato con delibera di Consiglio Comunale **n. 25 del 28/04/2014**, il quale dispone che:

*«1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente natura regolamentare, può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.*

*2 Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta».*

Considerato che la legge n. 147 del 2013, prevede:

- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

- all'art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 -bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

- all'art.1, comma 679, la possibilità di stabilire, con regolamento approvato ai sensi dell'art.52, D.lgs.446/1997, riduzioni ed esenzioni dalla TASI per alcune tipologie di contribuenti ma che il Comune di Cattolica, nel regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale **n. 25 del 28/04/2014**, non ha ritenuto di dare applicazione a questa facoltà;

Visto il decreto legge n. 16/2014, con il quale si aggiunge al comma 677 citato, il seguente periodo: *«Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili,...»*;

Considerato che l'art.1, comma 3, D.L. n.16/2014 disciplina le esenzioni obbligatorie dal tributo;

Visto che dal 1° gennaio 2014 l'IMU non si applica più alle abitazioni principali, ed a quelle ad esse equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune reperirà parte delle risorse venute meno attraverso l'applicazione della Tasi, le quali saranno rivolte alla copertura parziale, pari al 41,86% dei costi seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2014:

- lotta antiparassitaria e per il trattamento contro la zanzara tigre: Euro 130.000,00
- manutenzione verde pubblico acquisti e prestazioni di servizio: Euro 153.000,00
- manutenzione automezzi e autovetture in dotazione al servizio gestione beni demaniali e patrimoniali: Euro 23.000,00
- manutenzione sistema viario comunale: acquisto materiali di consumo: Euro 20.000,00
- acquisto materiali per manutenzione strade e altre vie di comunicazione: Euro 25.475,00
- manutenzione sistema viario comunale: prestazioni di servizio: Euro 20.000,00
- utenze illuminazione pubblica: Euro 892.000,00
- utenze servizio manutenzione verde pubblico: Euro 170.000,00

totali costi per servizi indivisibili finanziati Euro 1.433.475,00; introiti TASI previsti Euro 600.000,00, pari al 41,86% dei costi indivisibili finanziati.

Considerato che:

- il gettito previsto può essere ottenuto applicando l'aliquota del 3 per mille solo sulle abitazioni principali (con le relative pertinenze), e quelle a queste assimilate, non soggette ad Imu, in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell'IMU, della TASI e dell'addizionale comunale all'Irpef;

- il Comune utilizzando l'aliquota del 3 per mille è tenuto ad introdurre detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

- il Servizio Tributi ha effettuato delle elaborazioni che hanno permesso di individuare l'ammontare delle detrazioni che determinano un prelievo TASI tendenzialmente inferiore al prelievo IMU;

Visto il regolamento comunale per l'applicazione della TASI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. **25 del 28/04/2014**,

Accertato, che in base alle stime operate dal Servizio Tributi, il gettito TASI atteso di Euro 600.000,00 può essere ottenuto attraverso le seguenti misure:

1) aliquota Tasi del 3 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell'IMU;

**1-bis) aliquota Tasi dell'1 per mille per le abitazioni equiparate alle abitazioni principali dal regolamento comunale IMU, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, escluse quindi dal pagamento dell'IMU, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, con ISEE non superiore a Euro 15.000,00 annui;**

2) detrazione per abitazione principale variabile in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa stabilita nei limiti di cui alla tabella che segue:

Importo rendita catastale unità abitativa	Detrazione euro
≤350	175
>350 e ≤400	170
>400- ≤450	165
>450-≤500	160
>500-≤550	140
>550-≤600	120
>600-≤650	105
>650-≤700	90

>700-≤750	75
>750-≤800	60
>800	45

- 3)la detrazione spetta anche ai soggetti passivi persone giuridiche;
- 4)In caso di detrazione eccedente l'imposta calcolata sull'abitazione principale, la rimanenza viene utilizzata a compensazione di quella dovuta sulle pertinenze. L'eventuale ulteriore residuo della detrazione non è ammesso a rimborso;
- 5)nel caso in cui l'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, cioè nei casi previsti dall'articolo 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione e nella stessa misura spetta la detrazione per abitazione principale. La restante parte è a carico del possessore;
- 6)aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore 4, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore 1, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.2.2014, pubblicato nella G.U. n. 43 del 21 febbraio 2014, il quale stabilisce che: "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 28 febbraio al 30 aprile 2014...";

Considerato che l'art.1, comma 169, L.296/2006 e l'art.53, comma 16, L.388/2000, dispongono che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe relative ai tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'anno, purchè entro il termine suddetto, hanno effetto dall'1 gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto, pertanto, che questa deliberazione entra in vigore il 1 gennaio 2014;

Dato atto che la presente deliberazione, entro trenta giorni dopo essere divenuta esecutiva, deve essere trasmessa, nel rispetto dei termini previsti al c. 15, art. 13, del D.L. n. 201/2011, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, in osservanza al disposto del c. 2, art. 52, del D. Lgs. n. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze,

VISTI gli artt. 223 e 233 del TUEL;

A VOTI espressi per alzata di mano;

**D E L I B E R A**

A) di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI):

1) Aliquota Tasi del 3 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell'IMU;

**1-bis) Aliquota Tasi dell'1 per mille per le abitazioni equiparate alle abitazioni principali dal regolamento comunale IMU, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, escluse quindi dal pagamento dell'IMU, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, con ISEE non superiore a Euro 15.000,00 annui;**

2) Detrazione per abitazione principale variabile in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa stabilita nei limiti di cui alla tabella che segue:

Importo rendita catastale unità abitativa	Detrazione euro
≤350	175
>350 e ≤400	170
>400- ≤450	165
>450-≤500	160
>500-≤550	140
>550-≤600	120
>600-≤650	105
>650-≤700	90
>700-≤750	75
>750-≤800	60
>800	45

3) La detrazione spetta anche ai soggetti passivi persone giuridiche;

4) In caso di detrazione eccedente l'imposta calcolata sull'abitazione principale, la rimanenza viene utilizzata a compensazione di quella dovuta sulle pertinenze. L'eventuale ulteriore residuo della detrazione non è ammesso a rimborso;

5) Nel caso in cui l'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, cioè nei casi previsti dall'articolo 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione e nella stessa misura spetta la detrazione per abitazione principale. La restante parte è a carico del possessore;

6) Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 e dell'art.53, comma 16, L.388/2000, il 1° gennaio 2014;

C) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa

esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997;

D) che il responsabile del procedimento è la D.ssa Claudia Rufer, dirigente del settore 4.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la necessità di provvedere con urgenza, al fine del rispetto delle disposizioni di legge previste;

#### DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.